

## TRIBUNALE DI MESSINA

### Sezione Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 150 c.p.c.**

nell'interesse della sig.ra **Antonella Triscari** nata a Tortorici il 20.11.1975 CF TRS NNL 75S60 L308J, residente in Messina ctd Baglio complesso Garden Blu pal. A, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente, **dall'avv. Aurora Notarianni** C.F. NTR RFR 63L45 F888C, pec: [auroranotarianni@pec.giuffre.it](mailto:auroranotarianni@pec.giuffre.it) - fax: 090 9485147 e **dall'avv. Daniele Franchina** C.F. FRN DNL 80H30 F158X, pec: [danielefranchina@pecavvpa.it](mailto:danielefranchina@pecavvpa.it) fax: 090.6510699 ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Messina, viale San Martino 146

### CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere 76/a 00153 Roma, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina via dei Mille, CF 80003660836, pec [messina@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:messina@mailcert.avvocaturastato.it)

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F.: 80018500829, Via Fattori, 60 90146 Palermo, pec: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it) *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in via dei Mille Messina.

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Messina**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* C.F.: 80005000833 Via S.Paolo Is. 361 - 98122 Messina [uspme@postacert.istruzione.it](mailto:uspme@postacert.istruzione.it) *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in via dei Mille Messina (CF 80003660836, pec [messina@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:messina@mailcert.avvocaturastato.it)).

**Oggetto:** procedura di mobilità Fase B3, diritto all'assegnazione della sede prescelta in Ambito territoriale Sicilia 0013 ex art.13 CCNI e diritto di precedenza ex L.104/92.

### IN FATTO

❖ **Immissione in ruolo**

L'odierna ricorrente, docente della scuola primaria su posto comune (classe di concorso EEEE), è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016, da Graduatoria di Merito Concorso 2012, con proposta di assunzione ex L107/2015 art.1 comma 98 lettera C (**all.1**), per posto comune nella provincia di Messina.

❖ **Domanda di mobilità**

In occasione delle procedure di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 previste dall'art. 1 comma 108 della legge n. 107/15, la ricorrente ha presentato, tramite il portale *Istanze on line* all'uopo predisposto dal Miur, rituale domanda di mobilità in fase B3, come previsto dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 (**all.2**), per la scuola primaria posto comune evidenziando di avere diritto di precedenza ex legge 104/92 per il figlio Saturno Pasquale Gabriel.

L'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016, all'art. 9 comma 9, specifica le modalità di presentazione della domanda di mobilità per i docenti assunti con il piano straordinario da Graduatorie di Merito che dovranno “ .... *indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stata immesso in ruolo ....*”

Ed infatti la ricorrente all'atto della compilazione della domanda di mobilità ha indicato come primo **Ambito Sicilia 013** e, di seguito, gli altri ambiti come da modello.

❖ **Assegnazione**

Nonostante le preferenze espresse ed il punteggio ricoperto in graduatoria (26 punti più 6 per il comune di ricongiungimento, **all.3**) e il diritto alla precedenza di cui all'art. 13 CCNI, in data 29.7.2016, la ricorrente ha ricevuto comunicazione via email dell'esito delle operazioni di mobilità ed ha appreso che per l'a.s. 2016/2017 **non ha ottenuto il movimento richiesto (all.4)**.

La ricorrente ha poi avuto modo di riscontrare, dalla lettura dei bollettini dei trasferimenti per la scuola primaria pubblicato dall'A.T. di Messina, di non essere stata assegnata in nessuna delle sedi prescelte pur avendo diritto al preventivo accantonamento del posto all'interno della provincia di assegnazione ed altresì alla precedenza ex legge 104/92 per l'assistenza al figlio disabile.

❖ **Istanza, reclamo e richiesta di conciliazione**

A motivo di ciò la ricorrente ha formulato, dapprima, in data 1.8.2016 istanza per l'assegnazione della sede, quindi in data 8.8.2016 atto di reclamo e successiva richiesta di conciliazione in data 12.8.2016 (**all.5**) che si concludeva con

assegnazione di sede di titolarità su Francavilla di Sicilia (sic 014 seconda scelta **all.6**).

Di contro la ricorrente aveva diritto all'assegnazione nell'Ambito 013 anche in considerazione dei movimenti risultanti dal bollettino<sup>1</sup> (**all.7**) che evidenziano l'assegnazione in questo ambito di docenti, anch'essi immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzione ex L.10772015, ma con un punteggio inferiore ai 32 punti spettanti alla ricorrente nell'Ambito 13 (26+6 per il ricongiungimento) e peraltro sprovvisti di diritto di precedenza ex L.104/92.

Da ultimo, avendo presentato anche rituale domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2016/2017 la ricorrente ha ottenuto la sede di Messina IC Paino Gravitelli (**all.8 e 9**).

**Per quanto sopra premesso e ritenuto** che è attuale il diritto della ricorrente all'accertamento, ora per allora, della illegittimità della mancata assegnazione all'Ambito sicilia 013 perché *contra legem* e discriminatorio, con ogni conseguente effetto sui futuri e prossimi provvedimenti di mobilità e di assegnazione, espone a tal fine i seguenti motivi.

## **DIRITTO**

### **Sul rispetto delle fasi della “mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/17”**

Le operazioni di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/17, così come stabilito dal C.C.N.I. e dalla pedissequa O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016, si sono svolte secondo quattro distinte fasi (A, B, C, e D), secondo l'ordine cronologico di effettuazione di seguito riportato per completezza espositiva.

Nella prima fase “A” si è proceduto alla mobilità territoriale all'interno della provincia di titolarità.

Nella fase B sono previsti, nel seguente ordine temporale:

- i trasferimenti interprovinciali dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 (B1);
- la mobilità professionale interprovinciale dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 che chiedono il passaggio di cattedra o di ruolo (B2);
- al termine delle due precedenti operazioni, i movimenti dei docenti nominati nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge 107/15 provenienti dalle

---

<sup>1</sup> Abate Concetta punti 21 senza precedenza, Cugliandolo Gisella punti 29 senza precedenza, Collorà Vincenza punti 27 senza precedenza, Cannistrà Maria Tindara punti 24 senza precedenza ecc.

graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2012, al fine dell'ottenimento della titolarità sull'ambito territoriale già assegnato (B3).

Nella fase C è previsto il trasferimento del personale docente assunto nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge 107/15 provenienti dalle graduatorie ad esaurimento.

Nella fase D è prevista la possibilità di ottenere la mobilità interprovinciale per i docenti assunti nelle fasi 0 e A del piano straordinario, nonché per quelli assunti nelle fasi B e C provenienti dalle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2012.

Come descritto in punto di fatto **l'odierna ricorrente ha partecipato alla "Fase B3" della mobilità straordinaria** in quanto è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016, da Graduatoria di Merito Concorso 2012, con proposta di assunzione ex L107/2015 art.1 comma 98 lettera C.

Ed invero, l'art. 6 del C.C.N.I. , nel distinguere le fasi temporali in cui si collocano le operazioni di mobilità territoriale, colloca nella fase B3 i movimenti degli assunti nell'a.s. 2015/2016 da Graduatoria di Merito Concorso 2012, con proposta di assunzione ex L107/2015 art.1 comma 98 lettera stabilendo che questi "indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza" (All. 10).

Similmente l'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016, all'art. 9 comma 9 stabilisce che "*nella Fase B per il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) **dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia in cui è stato immesso in ruolo**". (all.11)*

L'ordine delle operazioni nei trasferimenti all'interno di ciascuna delle fasi sopra indicate è riportato nell'allegato 1 del C.C.N.I., il quale specifica come per ciascuna delle operazioni da effettuare nel rispetto delle fasi "l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica**".

Come descritto in punto di fatto, l'odierna ricorrente titolare di punti 26+6, di diritto di precedenza ex art. 13 CCNI e di accantonamento della sede sulla provincia di immissione in ruolo, non si è vista riconoscere la mobilità pur avendo richiesto come primo **Ambito Sicilia 013** mentre in quest'ultimo ambito sono stati trasferiti docenti (come sopra indicati) con punteggio inferiore e senza diritto a precedenza.

Appare pertanto evidente l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione convenuta laddove ha negato alla ricorrente il trasferimento nell'ambito indicato come preferenza nel modello di domanda.

Il mancato riconoscimento della mobilità verso l'Ambito Sicilia 013 richiesto è provvedimento illegittimo in quanto viola il principio cardine secondo cui la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire in ragione della sede prescelta in virtù delle stesse disposizioni fissate dal CCNI e dalla pedissequa O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016 sopra citate.

Sotto altro profilo si rileva come la condotta tenuta dall'Amministrazione scolastica nel caso di specie è stata attuata in spregio al il principio dello "*scorrimento della graduatoria*", che peraltro trova espressa previsione nello stesso CCNI (Allegato 1 – ordine delle operazioni nei trasferimenti) laddove si specifica che "**L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica**".

E' evidente che tali principi debbano trovare applicazione anche nell'ambito della procedura di mobilità, attesa la natura "concorsuale" che la contraddistingue posto che tutto si svolge sulla base di una graduatoria alla cui formazione si addiviene applicando le Tabelle di valutazione dei titoli allegate al CCNI., tenendo conto di eventuali situazioni personali e familiari che possano determinare il diritto alla precedenza.

Nel caso di specie, inoltre, tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 6 C.C.N.I. mobilità scuola dell'08.04.2016 e dell'O.M. n. 241/2016" (*Tribunale di Trani - sez. Lav. - Ordinanza n. 28744 del 14.09.2016, Tribunale di Napoli Nord rg. 10589/2016 ordinanza del 31.10.2016*).

Il M.I.U.R. quindi, stante il maggior punteggio della ricorrente, avrebbe dovuto assegnare la docente all'Ambito 13 ovvero al primo ambito richiesto.

Una corretta applicazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione, di correttezza e buona fede avrebbero dovuto condurre l'amministrazione a far concorrere tutti i docenti assunti col piano straordinario su un piano di eguaglianza in ragione del punteggio maturato nelle graduatorie per la mobilità.

### **I precedenti della giurisprudenza di merito**

La giurisprudenza di merito si è pronunciata più volte accogliendo, in sede cautelare, le domande di numerosi docenti in posizione analoga alla ricorrente ed ugualmente discriminati. In particolare:

il Tribunale di Napoli Nord – sezione lavoro – con ordinanza del 31.10.2016 (rg 10589/2016) ha stigmatizzato l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica nella parte in cui ha assegnato le sedi vacanti e disponibili, compresa nell'ambito provinciale prescelto quale primo dalla docente, ad altri docenti con punteggio inferiore pure essendo trattati nella medesima fase B1, *“così violando i principi di correttezza, buona fede, buon andamento e imparzialità della p.a. di cui all'art.97 Cost., che governano l'esercizio della funzione pubblica”*.

il Tribunale di Roma – sezione lavoro – con provvedimento del 22.12.2016 (Bellini rg.39934/16) ha dato risalto all'evidente pregiudizio subito dalla ricorrente che aveva documentato le sue particolari condizioni familiari (sua patologia invalidante al 40%, disturbi alimentari della figlia e, soprattutto, assistenza al padre con handicap del 100% e beneficio della legge 104/1992) riconoscendo come la stessa *“ sia stata sopravanzata rispetto a colleghi provenienti dalla medesima graduatoria con punteggi inferiori e **senza alcun criterio prioritario**”*.

il Tribunale di Pordenone – sezione lavoro – con provvedimento del 17.1.2017 (Cobucci rg. 2016/725) ha valorizzato il principio dello scorrimento in graduatoria richiamando l'art.97 Cost. in forza del quale l'assegnazione degli incarichi deve privilegiare chi ha maturato un punteggio maggiore all'esito di una procedura di valutazione del merito e di tutti i requisiti variabili. Ha, dunque, condannato il MIUR a provvedere alla corretta rideterminazione del punteggio ed alla assegnazione dell'interessata presso una delle sedi disponibili dell'ambito territoriale prescelto ritenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere *all'individuazione del*

**punteggio** di ciascun docente **in relazione all'ordine specifico di preferenza** da questi rassegnato e non già redigere un'unica graduatoria che non prendesse in considerazione il combinato disposto dei singoli parametri di cui sopra.....e che la procedura di mobilità di cui trattasi è caratterizzata dalla natura obbligatoria, dalla sua dimensione nazionale nonché dal **vincolo di permanenza triennale nell'Ambito di destinazione** per il docente assegnato per cui il trasferimento dello stesso dovrebbe avvenire **secondo un principio rigoroso che eviti come docenti dal punteggio più alto ricevano assegnazioni in ambiti diversi e lontani** (sia da un punto di vista geografico che osservando l'ordine di preferenza indicato dal docente in sede di domanda di assunzione) rispetto a quello di residenza o di auspicato servizio.

In senso analogo:

il Tribunale di Brindisi – sezione lavoro – con provvedimento n. 19068 del 12/10/16 così ha disposto: “ *In accoglimento del ricorso, sospende l'efficacia del provvedimento di assegnazione della ricorrente presso l'ambito territoriale Emilia Romagna 0022 e per l'effetto ordina all'amministrazione resistente di rivalutare l'assegnazione della sede del lavoro della ricorrente tenendo conto del punteggio vantato (sia su posto comune che su posto di lingua inglese) negli ambiti territoriali indicati in relazione alla regione Puglia, secondo l'ordine di preferenza ed il criterio di vicinorietà*”.

Ed ancora il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con ordinanza del 21/10/2016 ha deciso per la disapplicazione del bollettino che ha disposto il trasferimento di un docente nelle sedi del Veneto annullando la relativa assegnazione e stabilendo che la sede di lavoro debba essere tra quelle indicate nella domanda di mobilità.



Tutto ciò premesso in fatto e diritto, la sig.ra Triscari Antonella, come sopra rappresentata e difesa

**Chiede**

che il Giudice adito, esperiti gli adempimenti di rito, voglia fissare l'udienza di discussione al fine di accogliere le seguenti

**DOMANDE**

**1) Accertare e dichiarare** l'illegittimità del mancato riconoscimento del diritto alla mobilità nella sede prescelta nell'Ambito Sicilia 013 e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e/o conseguenti posti in essere in occasione dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017.

**2) Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente all'assegnazione nella sede prescelta in Ambito territoriale Sicilia 0013 in ragione del punteggio maturato oltre che del diritto di precedenza ex L.104/92 per il figlio disabile.

**3) Condannare** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Ambito Territoriale per la Sicilia, nella persona dell'attuale rappresentante legale *pro tempore*, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, ad adottare il relativo provvedimento.

**4) Condannare** alle spese, competenze ed onorari del giudizio.

Si allegano i documenti dal n. 1 al 11 così come descritti in narrativa.

**Nota Fiscale:** Il valore della presente controversia è indeterminabile, la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.585,23 (come da autocertificazione allegata) ed è esente dal versamento del contributo unificato.

**Messina 31.3.2017**

**Avv. Daniele Franchina**

**avv. Aurora Notarianni**

## **Istanza per la determinazione della modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.**

I sottoscritti procuratori, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo al presente giudizio

### **Premesso che**

Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti che hanno ottenuto la mobilità in Ambito Sicilia 013 in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

### **Rilevato che**

➤ La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;

➤ La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevedrebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;

➤ Il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *“le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo (C.13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C.3286/2006; C. 4319/2003)”*

➤ La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR USR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it) e/o [www.urs.sicilia.it](http://www.urs.sicilia.it)), sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe a eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti avvocati, nella veste di cui sopra, formulano

### **Istanza**

Affinché il Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra, voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

Quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR mediante pubblicazione nell'apposita sezione atti di notifica [www.usr.sicilia.it](http://www.usr.sicilia.it);

Quanto al MIUR, mediante notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la sede di competenza.

**Messina 1.4.2017**

**Avv. Daniele Franchina**

**avv. Aurora Notarianni**